



I.C. di SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado

Via IV novembre snc, 03049, Sant'Elia Fiumerapido (FR)

Tel. 0776350200; Mail fric857001@istruzione.it; PEC fric857001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 90032250608 - C.M. FRIC857001 - C.U.U. UFZFX3

Protocollo: vedi segnatura

Circolare n. 174

Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
Al DSGA
Al sito

OGGETTO: Applicazione del DL 7 gennaio 2022 n.1

In riferimento a quanto previsto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1, così come integrato con le disposizioni della nota congiunta n.11 dell'8/1/2022 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e contabili del Ministero dell'Istruzione e della Salute (trasmessa con la circolare n.171 prot. 104/U dell'8/1/2022) e della nota n.14 del 10/1/2022 del Ministero dell'Istruzione (trasmessa con la circolare n.172 prot. 156/U del 10/1/2022) si intendono, con la presente, fornire direttive e indicazioni in merito alla **gestione dei casi di positività all'infezione da SARS CoV-2**.

Art.4 del DL 1/22 – Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo

Scuola dell'infanzia e servizi educativi per l'infanzia (0-6 anni)

- con un caso di positività si applica al gruppo/sezione la **sospensione delle attività per 10 giorni** con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

La circolare 11 dell'8 gennaio 2022 del Ministero Istruzione e della Salute (allegato 1) prevede **per il personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto nella sezione la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime **48 ore precedenti l'insorgenza del caso** l'applicazione delle misure disposte per i contatti stretti contenute nella circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021 (allegato 2) dai noi trasmessa con circolare n.163 prot. 4599/U del 31/12/2021 (in tale circolare veniva disposta una *differenziazione* nella modalità di applicazione della quarantena a seconda che gli interessati fossero vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, oppure vaccinati o guariti da più di 120 giorni ovvero non vaccinati).

Numero casi positività	Disposizioni del Dirigente Scolastico per gli studenti	Individuazione dei “contatti stretti” tra il personale interno ed esterno
1	<ul style="list-style-type: none"> Dieci (10) giorni di sospensione delle attività per la medesima sezione/gruppo classe Adozione delle azioni previste dal Piano per la DDI 	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso
Disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL	Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo	Misura sanitaria: A tale personale si applica la Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti – ad alto rischio

Scuola primaria

Un caso positivo

Con **un caso** di positività le attività del gruppo classe **proseguono in presenza** e tutti gli alunni devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso o, comunque, il prima possibile (cosiddetto tampone T0). Il test dovrà essere ripetuto dopo 5 giorni (cosiddetto tampone T5). Nel caso in cui un tampone dia esito positivo dovrà essere informato il Dipartimento di Prevenzione e il Pediatra di Libera Scelta e la classe non rientra a scuola.

Le misure adottate per il tampone T0 sono applicate anche agli esiti del tampone T5.

Nel caso di positività di un tampone, il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico sarà avvisato secondo le procedure applicate localmente per i casi positivi degli studenti e degli operatori scolastici.

La circolare 11 del Ministero dell’Istruzione e della Salute raccomanda, anche, una distanza interpersonale di almeno 2 metri nel caso in cui venga somministrato il pasto.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto nella classe la propria attività di servizio in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime **48 ore precedenti l’insorgenza del caso** viene applicata la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. Anche in questo caso, la circolare ritiene opportuno raccomandare al personale in auto- sorveglianza l’effettuazione dei tamponi T0 e T5.

Due o più casi positivi

Con **due o più casi** di positività è **sospesa l’attività didattica in presenza** ed è **attivata la didattica a distanza per dieci giorni**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni seguita da un test (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.

Al personale (della scuola o esterno) che abbia svolto il proprio servizio in presenza nella classe degli alunni risultati positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle ultime 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le misure previste per i contatti stretti ad alto rischio dalla circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute (vedi quanto già riportato per la scuola dell’infanzia).

Numero casi positività	Disposizioni del Dirigente Scolastico per gli studenti	Individuazione dei “contatti stretti” tra il personale interno ed esterno
1	<ul style="list-style-type: none"> Attività didattica in presenza 	<p>Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso</p>
<p>Disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL</p>	<p>Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).</p> <p>In merito all’esito dei tamponi:</p> <ul style="list-style-type: none"> se il risultato del tampone T0 è negativo, si può rientrare a scuola; se il risultato del tampone T0 o del tampone T5 è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola; <p>In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo la procedura adottata dalla ASL per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.</p>	<p>Misura sanitaria: auto-sorveglianza.</p> <p>In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Didattica a distanza per la durata di 10 giorni Adozione delle azioni previste dal Piano per la DDI 	<p>Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso</p>
<p>Disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL</p>	<p>Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo.</p>	<p>Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti – ad alto rischio</p>

Scuola secondaria di I e II grado

Un caso positivo

Con **un caso** di positività nella stessa classe **le attività proseguono per tutti in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni. In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola (pranzo e merenda) a meno che possa essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Quale misura sanitaria viene prevista l'auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

Due casi positivi

Con **due casi** di positività in classe:

- per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo è prevista la **didattica digitale integrata per una durata di 10 giorni**. Ai medesimi studenti viene applicata la quarantena di dieci giorni con test finale (molecolare o antigenico) con risultato negativo;
- per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo le attività **proseguono in presenza** con l'auto sorveglianza e l'uso di mascherine FFP2 per almeno 10 giorni.

N.B.: La circolare 11 del Ministero Istruzione e della Salute precisa che alla luce della normativa, per poter frequentare in presenza, i requisiti vaccinali richiesti devono essere dimostrati dall'alunno. In questo senso, il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che ha svolto in presenza la propria attività nella classe dello studente positivo per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica quanto previsto dalla Circolare Ministro Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti ad alto rischio.

Tre o più casi positivi


Con **tre o più casi** nella stessa classe è **prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe**. Agli studenti viene applicata la misura sanitaria prevista per i contatti stretti dalla circolare 60136 del Ministero della Salute.

Per il **personale (della scuola ed esterno)** che abbia svolto la propria attività in presenza nella classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti l'insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 dicembre 2021 per i contatti stretti.

Numero casi positività	Disposizioni del Dirigente Scolastico per gli studenti	Individuazione dei “contatti stretti” tra il personale interno ed esterno
1	<ul style="list-style-type: none"> Attività didattica in presenza 	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso
Disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL	Misura sanitaria: auto-sorveglianza con utilizzo delle mascherine FFP2	Misura sanitaria: auto-sorveglianza
2	<ul style="list-style-type: none"> Didattica in presenza solo per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo Didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni per coloro che non sono vaccinati o non sono guariti nei termini summenzionati 	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso
Disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL	Misura sanitaria: <ul style="list-style-type: none"> per gli alunni che frequentano in presenza si applica l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine FFP2; per gli alunni che frequentano a distanza si applica la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo. 	Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti – ad alto rischio
3	Didattica a Distanza per la durata di 10 giorni	Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso
Disposizioni del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL	Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti – ad alto rischio	Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti – ad alto rischio

Prospetto sintetico delle regole delle quarantene

Se hai avuto un contatto stretto con un soggetto positivo



Art.5 del DL 1/22 – Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica

Vengono potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito degli **studenti delle scuole secondarie di I grado, soggette all'auto sorveglianza**, mediante somministrazione **gratuita** di test antigenici rapidi sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitarie (si allega la relativa nota del Commissario Straordinario – allegato 3).

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia i test diagnostici T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

La circolare nr.11 dell'8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all'applicazione delle disposizioni legislative in materia scolastica.

Auto- sorveglianza

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza termina al 5° giorno.

È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19;

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza all'interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti.

Disposizioni della Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti – ad alto rischio

La **quarantena** dovrà essere applicata ai **contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)** ovvero alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

categorie	modalità
Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	quarantena della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici	quarantena della durata di 5 giorni , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
Soggetti asintomatici che: <ul style="list-style-type: none">• abbiano ricevuto la dose booster, oppure• abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure• siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,	NON si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5 E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19
Soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, purché siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni	l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo

Per i **contatti a BASSO RISCHIO**¹, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-

¹ Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Disposizioni applicative relative a classi della SSI con doppia positività

Come chiarito dalla nota 14 del 10 gennaio del Ministero dell'Istruzione (allegato 4) per i casi di **classi con doppia positività nell'ambito di Scuole secondarie di I grado**, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo (**caso verde della tabella sopra riportata**), si prevede:

- **attività didattica:** in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **misura sanitaria:** auto-sorveglianza.

Poiché, come sopra ricordato, alla luce della nuova normativa, per tale caso in esame, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato, l'istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni.

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica appena venuta a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, effettuerà una **tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe**, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero *“con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”*.

Tale comunicazione avverrà tramite fonogramma da parte del personale di segreteria e comunque con comunicazione sul registro di classe e, per le vie brevi, ai rappresentanti di classe da parte dei coordinatori.

a. INGRESSO A SCUOLA. Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, gli alunni delle classi interessate entreranno dal portone principale dopo tutte le altre classi seguendo le istruzioni del collaboratore scolastico. In caso di più classi sottoposte al medesimo protocollo si procederà scaglionando gli ingressi, gli alunni attenderanno all'esterno e seguiranno le indicazioni del collaboratore scolastico.

b. CONTROLLO CERTIFICAZIONI. Il controllo della certificazione richiesta avverrà nell'androne della scuola al piano terra. Il docente in servizio la prima ora, delegato dal dirigente scolastico, supportato eventualmente dal personale ATA, verificherà i requisiti previsti dalla norma per la

-
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
 - tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, **prendendo visione**

- del Green Pass (anche tramite app)
- e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata².

Tale verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

A tal fine il docente interessato riceverà la lista dei controlli da effettuare per l'accesso in classe dell'alunno (facsimile disponibile nell'allegato 5) rispettando le indicazioni ivi riportate. Dovrà pertanto compilare il registro di controllo (allegato 6) per l'accesso in classe dell'alunno riportandovi i dati richiesti (un foglio per ciascuna giornata di verifica). Ciascuna pagina dovrà essere consegnata al coordinatore di classe che, a sua volta, provvederà, concluso il controllo, alla consegna dell'intero registro presso gli Uffici di segreteria.

Si ricorda che il registro non deve essere visionato se non dal personale designato allo specifico trattamento. In caso di problematiche che si dovessero verificare in fase di controllo, il controllore è tenuto a contattare la prof.ssa Pergola o la prof.ssa Tamburro o la referente di plesso.

Vista la complessità della casistica e dei processi da attuare si invitano i docenti a fornire le opportune spiegazioni agli alunni. In particolare i coordinatori delle classi della scuola secondaria, sin dal primo giorno di ripresa dell'attività didattica in presenza, illustreranno dettagliatamente le procedure concentrandosi su quelle successive all'accertamento di due casi di positività nella stessa classe.

Il trattamento sarà espletato dalla scuola quale "Titolare del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di adeguate misure:

- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
- trasmissione/pubblicazione di un'adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell'art 13 del GDPR;
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato.

A tal fine si allega alla presente l'**informativa** ai sensi dell'art 13 del GDPR (allegato 7).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Si allegano alla presente:

- Circolare del Ministero Istruzione e della Salute 11 dell'8 gennaio 2022 (allegato 1);
- Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021 (allegato 2);
- Nota del Commissario Straordinario dell'8 gennaio 2022 (allegato 3);
- Circolare del Ministero dell'Istruzione 14 del 10 gennaio 2022 (allegato 4);

² Si ribadisce la fondamentale importanza di verificare la data dell'ultima vaccinazione o dell'avvenuta guarigione da Covid 19 (meno di 120 gg).

- La lista dei controlli da effettuare per l'accesso in classe dell'alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative all'emergenza COVID-19 (allegato 5);
- Il registro di controllo per l'accesso in classe dell'alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 (allegato 6);
- L'informativa del Trattamento Dati ai sensi del D.L. 1 del 7 gennaio 2022 (allegato 7).

Sant'Elia Fiumerapido, 14 gennaio 2022

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Lombardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2, del D.Lgs. 39/93